

Redditometro, il residuo del mutuo contratto per l'acquisto della casa non giustifica le spese incongruenti con il reddito

La Ctp di Bergamo con la sentenza n. 121/2013, afferma che è legittimo l'accertamento basato sul redditometro quando il contribuente giustifica le spese incongruenti con il suo reddito con il residuo del mutuo contratto per l'acquisto della casa. Secondo la Commissione, il denaro erogato in eccesso rispetto al valore dell'immobile può essere impiegato al più per imposte e arredamento e non per i bisogni della famiglia negli anni successivi. Respinge quindi il ricorso di un contribuente che aveva ricevuto l'atto impositivo basato sul redditometro in quanto le spese sostenute negli anni successivi all'acquisto della prima casa e incongruenti rispetto al reddito erano state giustificate con i 48 mila euro ricevuti in più dalla banca in sede di erogazione rispetto al valore dell'immobile.